

LA PROTEZIONE CIVILE COSA É E COSA FA

La Protezione Civile è il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie, bensì dall'insieme delle strutture operative che la legge prevede. Il Sindaco è l'Autorità a cui competono tutti i provvedimenti di Protezione Civile (ai sensi della L. 225/1992 e dalla L. 100/2012), ivi compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi nel caso si manifestino eventi calamitosi. Secondo la L. 265/1999 il Sindaco ha anche il compito importantissimo di informare e avvertire la popolazione (in precedenza attribuito al Prefetto)

LA PROTEZIONE CIVILE					
COSA É	COSA FA				
<p>Un Servizio organizzato per livelli di competenza composto da Componenti politico-istituzionali (Stato, Regioni, Province, Comuni) e dai CITTADINI. Si avvale del contributo tecnico-scientifico delle Strutture operative (VVFF, CFS, SSN, FF.AA., Volontariato, ecc...).</p>	<p>Tutela l'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente attraverso 4 attività che sono la previsione, la prevenzione, il soccorso e il ripristino delle condizioni di normalità contrastando eventi naturali o di origine antropica che vanno fronteggiati dalle "componenti".</p>				
A COSA SERVE?	PER FARE COSA?				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">L. 225/1992 Art. 1bis</td> <td>È istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.</td> </tr> </table>	L. 225/1992 Art. 1bis	È istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">L. 225/1</td> <td>Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi calamitosi.</td> </tr> </table>	L. 225/1	Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi calamitosi.
L. 225/1992 Art. 1bis	È istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.				
L. 225/1	Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi calamitosi.				

